

Disegno di Legge provinciale

Modifica della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, “Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata”

Art. 1

1. Nel comma 1 dell'articolo 45 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente lettera:

“e) Nella valutazioni delle condizioni economiche della famiglia non si tiene conto del patrimonio di genitori, suoceri, figli anche non conviventi, qualora detto patrimonio sia assoggettato a procedure esecutive e/o concorsuali. In tale ipotesi si procede all'assegnazione in via provvisoria dell'agevolazione richiesta, sussistendone in capo al richiedente gli altri requisiti. Il richiedente deve altresì fornire entro sei mesi dalla conclusione delle medesime procedure, pena la decadenza dall'agevolazione e conseguente restituzione dell'intero importo ricevuto, maggiorato degli interessi, l'indicazione dell'eventuale importo residuo concretamente assegnato a suoceri genitori e figli al termine di dette procedure. Detto importo verrà considerato quale valore convenzionale da assumere nel calcolo di cui all'articolo 46 comma 2, mentre per il calcolo di cui articolo 46 comma 4, l'importo residuo concretamente assegnato a suoceri genitori e figli a seguito di procedure di esecuzione forzata e/o concorsuale è considerato valore dell'alloggio posseduto. Il richiedente sarà tenuto quindi a restituire quella parte di importo eventualmente eccedente rispetto all'importo assegnato provvisoriamente.”

Art. 2

Disposizioni Finali

1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, tranne che per

2. Per i procedimenti non ancora conclusi al momento della sua entrata in vigore si applicano le prescrizioni contenute nella presente legge.